Tel. 06 98 9581



Area Innovazione e Servizi Operativi

Prot. n 2020/4366305

DISPOSIZIONE N. 88 DEL 1° DICEMBRE 2020

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione dei servizi di supporto ed assistenza specialistica Microsoft denominati "Premier Support" - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, D. Lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

- Agenzia delle entrate Riscossione (di seguito anche "AdeR") con provvedimento n. 52 del Responsabile dell'Area Innovazione e Servizi Operativi del 29 luglio 2020, giusta autorizzazione del Comitato di gestione del 24 luglio 2020, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto dei servizi di supporto ed assistenza specialistica Microsoft denominati "Premier Support", per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi per un importo complessivo massimo pari a € 615.203,26 (seicentoquindicimiladuecentotre/26) oltre Iva, di cui € 203,26 (duecentotre/26) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa complessiva autorizzata per l'acquisto è pari a € 615.203,26 (seicentoquindicimiladuecentotre/26) oltre lva, di cui € 203,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre € 7.308,00 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 5.494,62 per lva indetraibile;
- il 5 novembre 2020 mediante la piattaforma ASP gestita da Consip sul portale acquistinretepa è stata inoltrata alla società Microsoft S.r.I. la lettera d'invito a presentare offerta entro il termine delle ore 12:00 del 16 novembre 2020;
- la società Microsoft S.r.l. il 13 novembre 2020 ha richiesto il differimento del termine di presentazione dell'offerta al 23 novembre 2020, con la seguente motivazione: "a seguito di ritardi nell'iter amministrativo di verifica della documentazione, imputabili all'attuale situazione di emergenza";
- la tardività dell'istanza nonché la genericità delle motivazioni addotte a suo sostegno non hanno reso possibile una compiuta valutazione di quanto richiesto;
- la gara è andata deserta in quanto entro il termine sopra riportato non è pervenuta offerta;
- con Rda n. 001383 del 30 novembre 2020 la Direzione Tecnologie e Innovazione ha rinnovato la richiesta di acquisire i servizi di cui trattasi, nei termini deliberati dal Comitato di gestione;



Come meglio riportato nel Progetto tecnico, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed allegato alla RdA, i servizi oggetto dell'affidamento sono i seguenti:

- Classic Premier Standard:
 - o servizi di natura Proattiva o di Support Assistance,
 - o servizi di natura Reattiva o di Problem Resolution Support,
 - o servizi di Support Account Management,
 - o Workshop,
 - o Support Review,
 - o Performance Review,
- Designated support Engineering (DSE),
- RAAS,
- Supporto alla Risoluzione dei Problemi.

Gli obiettivi da perseguire mediante l'acquisto di cui trattasi, definiti anch'essi nel citato Progetto tecnico, sono i seguenti:

- consolidare alcuni servizi già attivi, quali la Software Distribution, SQL Dashboard,
 SQL Server, Windows Server, Active Directory, SharePoint;
- rafforzare gli strumenti di presidio e monitoraggio dei servizi erogati al business, attraverso la suite Microsoft System Center;
- migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza dei sistemi gestiti;
- rafforzare il servizio già attivo di software di Change Management con il prodotto DevOps;
- attivare servizi su nuove piattaforme di cloud computing per la gestione e l'hosting delle cartelle condivise;
- migliorare l'affidabilità dei sistemi attraverso un continuo processo di ottimizzazione ed aumento dell'efficienza, nonché di trasferimento delle conoscenze verso il proprio personale IT.

La scelta di avvalersi dei servizi Microsoft Premier Support "è stata dettata dalla valutazione dei rischi in termini di continuità dei servizi e sicurezza informatica derivanti dalla mancata acquisizione delle licenze", nonché "dall'accertata indisponibilità sul mercato di adeguate soluzioni alternative di tipo open source ai prodotti", attestata quest'ultima, oltreché dalle valutazioni tecniche svolte dalla struttura richiedente, dalle conclusioni di un'analisi di mercato condotta avvalendosi della banca dati della società Gartner.

Ciò detto, per quanto attiene all'erogazione dei servizi in oggetto, la società Microsoft Italia S.r.I., unica proprietaria dei codici sorgente dei prodotti commercializzati con il proprio marchio, con comunicazione del 27/04/2020 inoltrata alla stazione appaltante



ha dichiarato che per i clienti della Pubblica Amministrazione italiana, "... il pacchetto Supporto Microsoft Premier viene venduto ed i servizi vengono erogati sul mercato italiano solo da Microsoft S.r.l., consociata di Microsoft Corporation".

Il massimale di spesa è coerente con quanto previsto nel Budget economico Triennale 2021-2023 deliberato dal Cdg nella riunione del 29 ottobre 2020. Della spesa si terrà conto ai fini dell'obbligo introdotto dall'art. 1, comma 610, della Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, riguardante il risparmio annuale del 10 per cento rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, anche in considerazione dell'esito del confronto con la Ragioneria Generale dello Stato per ottenere chiarimenti sull'interpretazione dello stesso, fermo restando che AdeR garantirà comunque a consuntivo il rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legge.

CONSIDERAZIONI

AdeR è un Ente pubblico economico che svolge - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice - l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, le Amministrazioni, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. I servizi in parola rientrano nell'ambito delle categorie di cui all'art. 1, commi 512 – 516, della legge n. 208/2015, che impone l'obbligo di procedere alla relativa acquisizione tramite gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip, consentendo - ai sensi del comma 516 del citato articolo 1 - la possibilità "di procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid".

Come riportato nel Progetto tecnico, non risultano disponibili nè sono in programmazione presso Consip, Convenzioni e/o Accordi Quadro aventi ad oggetto i servizi di cui trattasi, né è possibile ricorrere allo SDAPA per assenza del relativo bando istitutivo né al MEPA, atteso il valore dell'affidamento in oggetto, superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.



Il Comitato di gestione con la delibera citata nelle premesse ha autorizzato l'acquisto di cui trattasi nei termini richiesti dalla struttura proponente, ai sensi del citato art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015.

Per quanto attiene alla procedura prescelta dalla funzione richiedente e autorizzata dal Comitato dell'Agenzia, giova rilevare che l'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice prevede espressamente che "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto".

Ciò detto, si evidenzia che l'unicità tecnica, come precisato dalle linee guida ANAC sull'acquisto di beni infungibili (Cfr. linee guida 8), deve essere verificata dalla stazione appaltante "osservando il comportamento assunto da altre stazioni appaltanti per soddisfare esigenze analoghe, oppure consultando i cataloghi elettronici del mercato delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altrii fornitori esistenti. Se tale analisi non è soddisfacente, è necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate consultazioni preliminari, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede".

Le consultazioni preliminari sono disciplinate espressamente dall'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che "prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di



falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza".

Nel caso in esame, per determinare l'infungibilità dei servizi in parola, la struttura richiedente, oltre ad aver verificato il comportamento tenuto da altre amministrazioni per l'approvvigionamento dei medesimi servizi, tra cui la stessa Consip, si è avvalsa dell'attestazione rilasciata direttamente dalla Microsoft Italia, unico proprietario dei codici sorgenti occorrenti per eseguire i servizi in parola, senza svolgere una consultazione preliminare in quanto superflua: la consultazione preliminare, difatti, avrebbe dato il medesimo risultato e soprattutto avrebbe comportato un ingiustificato dispendio dell'attività amministrativa, contrario ai canoni di cui all'art.97 cost..

Sulla base di tale attestazione la Microsoft Italia ha reso noto che i servizi di cui trattasi non sono erogati attraverso la rete di rivenditori della stessa Microsoft ovvero attraverso gli strumenti negoziali di Consip: tali servizi sono garantiti esclusivamente da Microsoft Italia.

Pertanto, sulla base delle considerazioni svolte in premessa in ordine alle condizioni di vendita del prodotto da parte di Microsoft, tenuto altresì conto delle conclusioni dell'analisi di mercato svolte dalla struttura richiedente di cui alle superiori premesse nonchè dell'autorizzazione all'acquisto sopra citata, sussistono i presupposti per procedere all'acquisto di cui trattasi mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Successivamente all'indizione della procedura andata deserta, si è provveduto a disporre la comunicazione di cui al comma 516 della legge n. 208/2015 all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia digitale.

La procedura negoziata sarà espletata attraverso il portale <u>www.acquistinretepa.it</u>, utilizzando la piattaforma ASP.

L'importo della procedura è pari ad € 615.203,26 (seicentoquindicimiladuecentotre/26) oltre Iva, di cui € 203,26 (duecentotre/26) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è stato indicato il costo della manodopera e non troverà applicazione la clausola sociale.

Le somme da destinare agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno determinate solo a seguito dell'adozione di apposito regolamento, nel



quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

L'operatore invitato dovrà essere in possesso *i)* dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e *ii)* del requisito di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

Inoltre - quale requisito di idoneità professionale - l'operatore economico dovrà possedere l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. La procedura, attesa la natura standardizzata dei servizi, sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso sul prezzo complessivo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

In ragione dell'unicità tecnica del Fornitore non è ammesso il subappalto e la procedura non è suddivisibile in lotti.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto

Il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi, in base ai poteri conferitigli dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura speciale prot.

n. 2909575 del 24/07/2020

DISPONE

di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 con la società Microsoft S.r.l. per l'acquisto dei servizi di supporto ed assistenza specialistica Microsoft denominati "Premier Support".

A tal riguardo, si stabilisce che:

- l'importo complessivo a base di gara è pari a € 615.203,26 (seicentoquindicimiladuecentotre/26) oltre Iva, di cui € 203,26 (duecentotre/26) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la procedura acquisitiva è in lotto unico;
- l'operatore invitato dovrà essere in possesso dei requisiti di moralità e idoneità professionale di cui alle precedenti considerazioni;
- nel contratto, che avrà una durata biennale dalla data di sottoscrizione, sarà inserita una clausola nella quale il Fornitore, si impegna ad erogare i servizi senza soluzione di continuità;



- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, individuato mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara, attesa la natura standardizzata dei servizi in questione;
- l'offerta dovrà essere corredata da un'apposita cauzione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il corrispettivo sarà determinato a corpo;
- la sottoscrizione del contratto sarà subordinata alla costituzione di una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché al possesso delle seguenti coperture assicurative: i) Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto con massimale minimo per evento/anno pari a € 5.000.000,00; ii) Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall'appalto con massimale unico minimo pari a € 3.000.000,00 per evento/anno iii) Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera Massimale minimo unico pari a € 3.000.000,00 per evento /anno con il massimo di € 1.500.000,00 per persona;
- il Responsabile del Procedimento è il Sig. Francesco Ferri, che risulta in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3; è individuato sin d'ora quale Direttore dell'esecuzione il Sig. Raffaele Del Vecchio;
- il contratto sarà sottoscritto digitalmente nella forma della scrittura privata;
- il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti provvederà alla sottoscrizione ed alla trasmissione delle istanze alle Amministrazioni/Enti competenti, ai fini della verifica del possesso dei requisiti ex lege prescritti in capo al concorrente aggiudicatario;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015,
 si procederà all'invio della prescritta comunicazione all'AGID e all'ANAC informando altresì dell'esito della precedente procedura.

Il Direttore

Marco Balassi
(Firmato digitalmente)